



Servizio Offerta Formativa  
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

**Oggetto: Emanazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali – coorte a.a. 2021/2022.**

## IL RETTORE

- **Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e, in particolare, l’art. 11, comma 2;
- **Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e, in particolare, l’art. 12;
- **Visto** il nuovo documento ANVUR “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” del 10 agosto 2017;
- **Visto** il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 sull’ “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Visto** il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e aziendali del 29 marzo 2021;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2021;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico del 17 maggio 2021;
- **Considerato** che l’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, prevede che il regolamento didattico di un corso di studio venga emanato con Decreto Rettorale;

## DECRETA

Art.1 – di emanare i Regolamenti didattici, relativi alla coorte di studenti 2021/2022, dei seguenti Corsi di studio:

- Corso di laurea in Management (**Allegato n. 1**);
- Corso di laurea in Amministrazione, controllo e finanza aziendale (**Allegato n. 2**);
- Corso di laurea in Economia (**Allegato n. 3**);
- Corso di laurea magistrale in Economics, finance and international integration (**Allegato n. 4**);
- Corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese (**Allegato n. 5**);
- Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa (**Allegato n. 6**);
- Corso di laurea magistrale in International business and entrepreneurship (**Allegato n. 7**)

Art. 2 – che le disposizioni del presente decreto entrino immediatamente in vigore;

Art. 3 – che il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali renda disponibile on line attraverso il proprio sito web il suddetto Regolamento didattico e provveda ad aggiornarlo annualmente.



Servizio Offerta Formativa  
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

*Pavia, data del protocollo*

IL RETTORE  
(Francesco Svelto)  
*Documento firmato digitalmente*

MS/MB/md



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

## Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Allegato n. 7

### REGOLAMENTO DIDATTICO (art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A. 2021/2022

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
INTERNATIONAL BUSINESS AND  
ENTREPRENEURSHIP (MIBE)

Classe LM-77

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato 1 – Piano di studio

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata**

1. Il Corso di laurea magistrale in International Business and Entrepreneurship (MIBE) attivato dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM 77 delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali, di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea è di due anni.

### **Art. 2 – Testi normativi di riferimento**

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea magistrale in International Business and Entrepreneurship sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento studenti.

I testi sono consultabili al seguente link: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo**

1. Il corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente referente, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il docente referente è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'Assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento**

1. E' istituita una Segreteria didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea magistrale, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti di Ateneo.
3. E' istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://www-orientamento.unipv.it/>. Il COR è supportato dal Mibe Placement Office, che svolge compiti analoghi con riferimento specifico al MIBE. Il Mibe Placement Office è contattabile all'email: [mibe.placement@unipv.it](mailto:mibe.placement@unipv.it)

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

### **Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio**

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2021SUA02409.pdf>

### **Art. 6 - Requisiti di ammissione**

1. Il Corso di Laurea Magistrale MIBE è ad accesso programmato. L'immatricolazione al MIBE presuppone anzitutto il soddisfacimento di una serie di requisiti minimi come da commi da 2 a 8. Oltre a questi requisiti minimi, gli studenti comunitari sono ammessi previo ottenimento di Idoneità secondo quanto previsto dal bando di ammissione. E' previsto un numero di posti riservati a studenti extracomunitari: questi ultimi per procedere con l'immatricolazione dovranno ottenere una idoneità come da comma 10;
2. Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale MIBE il candidato deve essere in possesso della laurea (ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99), o del diploma universitario di durata triennale, o ancora di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente alla laurea italiana ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Studenti;
3. Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:
  - almeno n. 24 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito aziendale: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/13 ;
  - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/06; SECS-P/12;
  - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito statistico-matematico-econometrico: SECS-P/05; SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/01; MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05; MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09;
  - almeno 5 CFU riferibili alla lingua inglese (si veda anche comma 5)
4. I requisiti curriculari minimi di cui al comma 3 si intendono automaticamente soddisfatti dai candidati che abbiano conseguito, presso l'Università di Pavia, una laurea triennale:
  - nella Classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione aziendale (Classe 17) e nella Classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28) per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 509/99;
  - nella Classe Scienze dell'Economia e della Gestione aziendale (Classe L-18) e nella Classe Scienze Economiche (Classe L-33) per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04.
5. E' ammessa una tolleranza rispetto al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi sopra indicati (comma 3 e 4) fino ad un massimo del 10%, ovvero 6 CFU. Tale margine di tolleranza può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopra elencati o a più gruppi, tranne che a quello riferito alla lingua inglese, il cui requisito deve essere comunque rispettato.

6. Il requisito curriculare minimo relativo alla conoscenza della lingua inglese si considera soddisfatto se il candidato possiede una delle seguenti certificazioni linguistiche internazionali che attestino una conoscenza equivalente o superiore al livello B2 del *Common European Framework (First Certificate in English)*, sia per le capacità di comprensione ed espressive sia per le abilità di lettura: BEC Vantage; FCE; IELTS 5.5-6.5; TrackTest English Test B2; ILEC Pass; TOEFL iBT 72-94; Trinity College ISE II, GESE 7, GESE 8, GESE 9; Pearson JETSET Level 5; LCCI EfB Level 3; AIM AWARDS-ANGLIA Advance.

Sono inoltre riconosciute certificazioni della lingua inglese che attestino un livello B2 rilasciate dal Centro Linguistico dei vari atenei.

Il requisito dei 5 CFU di lingua inglese viene considerato inoltre soddisfatto in caso di conseguimento di una laurea triennale impartita totalmente in inglese.

7. Per i candidati non comunitari residenti all'estero che hanno conseguito il titolo di studio in paesi extra-comunitari, provenendo pertanto da percorsi formativi non perfettamente coerenti con quelli elencati al comma 4 ma il cui curriculum accademico, fatte le dovute conversioni, sia in linea con i requisiti minimi di cui al comma 3, è previsto un diverso percorso di ingresso e specifiche prove di ammissione per l'ottenimento dell'idoneità all'immatricolazione (si veda comma 10).
8. Il candidato, privo dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 3, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, può frequentare singoli insegnamenti offerti dal proprio Ateneo di provenienza o dall'Università di Pavia e sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale.
9. Gli studenti residenti in Italia e negli altri stati della comunità europea – in breve: “studenti comunitari” –, oltre ai requisiti minimi sopra citati, previo ottenimento di “Idoneità” possono accedere fino al numero massimo di posti a loro riservati come stabilito dal Consiglio di Dipartimento e come poi riportato nel bando di ammissione pubblicato annualmente. Tale idoneità è rilasciata grazie ad una graduatoria basata su una valutazione che considera carriera accademica e curriculum vitae. Per tale valutazione è possibile altresì presentare i risultati del test internazionale GMATT. Ulteriori informazioni su tale processo sono declinati nel bando di ammissione.
10. Gli studenti non comunitari residenti all'estero – in breve: “studenti extra-comunitari” –, oltre ai requisiti minimi sopra citati, possono accedere al MIBE fino al numero massimo di posti a loro riservati come stabilito dal Consiglio di Dipartimento e come poi riportato nel bando di ammissione pubblicato annualmente. La loro ammissione è comunque subordinata all'ottenimento di una “idoneità” che viene rilasciata in seguito di positivo colloquio – che può essere svolto anche in modalità telematica – teso a verificare le competenze del candidato e secondo modalità indicate nel bando stesso. Se questo colloquio dovesse fornire esito negativo, l'idoneità non viene assegnata e lo studente extra-comunitario non può immatricolarsi.
11. Ad integrazione di quanto qui definito, sul sito istituzionale MIBE viene pubblicato un bando di ammissione che - fra l'altro – riporta il numero di posti riservati e le modalità di conseguimento dell'idoneità all'immatricolazione per studenti comunitari e studenti extra-comunitari.

## **Art. 7 – Organizzazione didattica**

7.1.1. Le attività formative che fanno capo al Corso di Laurea Magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di un numero intero di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

7.1.2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

7.1.3. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU, la corrispondenza tra le ore di *didattica frontale* impartite nel Corso di Laurea Magistrale e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:

- nel caso di insegnamenti cui corrispondano almeno 6 CFU, circa 7 h e 30 m dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e circa 17 h e 30 m dedicate allo studio individuale;
- nel caso di insegnamenti di lingue 10 ore di lezioni frontali e 15 ore di studio individuale;
- nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni, circa 14 h e 30 m e dedicate a lezioni frontali e circa 10 h e 30 ore dedicate allo studio individuale.

7.1.4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.

7.1.5. L'attività didattica del Corso di Laurea Magistrale è organizzata in due anni, ciascuno dei quali ripartito in due semestri.

7.1.6. Per ogni anno accademico sono attivate tre sessioni di esame, di cui una al termine di ciascun periodo di attività didattica e una sessione di recupero. Il numero minimo di appelli di ciascuna sessione d'esame è pari a due. Per ciascun anno accademico, il numero complessivo di appelli di esame è pari a 6. Possono essere altresì concessi appelli straordinari riservati agli studenti-atleti, di cui al successivo art. 15 comma 2, in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.

7.1.7. Per ogni anno accademico, sono attivate almeno 4 sessioni di laurea. Resta facoltà del Consiglio di Dipartimento prevedere sessioni straordinarie di laurea, in occasione della deliberazione di cui al successivo comma 8.

7.1.8. I calendari delle lezioni, delle sessioni d'esame e delle sedute di laurea sono determinati dal Consiglio di Dipartimento entro le scadenze ministeriali per la compilazione della scheda SUA e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

7.1.9. Dall'a.a.2016/17 è ammessa l'iscrizione in modalità LM+ (Laurea Magistrale Plus), nell'ambito di un progetto di collaborazione con una rete di enti/imprese partner disciplinato da apposita Convenzione. LM+ prevede per lo studente la possibilità di svolgere, a partire dal secondo anno, due semestri di formazione in enti/imprese convenzionate come parte integrante del suo percorso formativo e finalizzati ad acquisire predefinite e coerenti competenze professionali. Gli enti/imprese convenzionate e i programmi formativi saranno comunicati nel corso dell'anno e verranno organizzati incontri per permettere agli studenti interessati di conoscere le informazioni di dettaglio. Gli studenti che intenderanno candidarsi all'iscrizione in modalità LM+, sulla base della numerosità dei progetti formativi messi a disposizione nell'ambito di un avviso di selezione annuale, verranno selezionati secondo modalità che verranno pubblicate sul sito web del Corso di studio e del Dipartimento. Per avvalersi di tale possibilità, lo studente potrà optare a partire dal secondo anno di corso per l'iscrizione in regime di tempo parziale, coerentemente con il relativo Regolamento di



Ateneo. Nello svolgimento della propria attività presso l'ente/impresa ospitante, lo studente sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor universitario, che interagiranno costantemente per monitorare il progressivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto formativo. Saranno previsti due momenti di valutazione del percorso: uno intermedio e uno finale. Durante il periodo in azienda, lo studente potrà contare su un rimborso spese. Lo studente iscritto in modalità LM+, attraverso la stesura di un piano di studi individuale, potrà ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari maturati nel corso dell'esperienza svolta presso l'ente/impresa ospitante. Tali crediti formativi verranno riconosciuti nell'ambito delle attività formative a libera scelta, del tirocinio e della prova finale, nonché eventualmente come CFU soprannumerari, come specificato nei successivi articoli del presente regolamento.

## **Art. 8 – Piani di studio**

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici. In particolare, lo studente deve obbligatoriamente scegliere uno di due curricula che compongono l'offerta MIBE e che stabiliscono quali moduli di insegnamento lo studente deve seguire e superare con profitto per ottenere il Diploma di Laurea Magistrale.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extra-universitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, nonché di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard prevede la possibilità di scegliere fra due curricula, ed è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'*Allegato A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
7. Lo studente, che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello indicato in *Allegato A*, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che, sentito il referente del corso, terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
9. Lo studente che, durante la laurea triennale, NON abbia sostenuto altri esami di lingua straniera (oltre alla lingua inglese), può sostituire l'esame di lingua straniera di livello avanzato previsto al secondo anno con un esame di lingua straniera di livello base
10. Lo studente straniero può inserire un esame di lingua italiana da 3 CFU come esame di lingua straniera al II anno. L'esame può essere sostenuto presso il Centro Linguistico dell'Università di Pavia oppure presso enti esterni all'università (come Ambasciata Italiana/Centro di Cultura Italiana e altri enti ufficiali riconosciuti dal Ministero Italiano) e

poi eventualmente riconosciuto, purché il corso possa essere considerato equivalente a 3 CFU.

11. Il piano di studio, sia standard sia individuale, non è più modificabile, nell'anno accademico di presentazione, dopo la data perentoria del 31 dicembre.
12. Gli studenti che partecipano al programma LM+ potranno optare per l'iscrizione in regime di tempo parziale a partire dal secondo anno di corso, coerentemente con il relativo Regolamento di Ateneo.

#### **Art. 9 - Programmi di doppia laurea**

1. Il corso di laurea magistrale prevede attualmente accordi di doppia laurea con i seguenti Atenei:
  - Universidad de Sevilla (Spain)
  - Universidad de Alcalá (Spain)
  - Hohenheim Universität (Stuttgart, Germany)
  - Eberhard Karl Universität Tübingen (Germany)
  - University of Vaasa (Finland)
  - Universität Freiburg (Switzerland)
  - ESC Clermont (France)
  - IAE Lyon School of Management (France)
  - EM Strasbourg Business School (France)
  - University of Szeged (Hungary)
  - University of Liege (Belgium) - HEC Management School
  - South-Western University of Finance and Economics - Business School (China).
  - LUT - Lappeenranta University of Technology (Finland)
  - University of Bamberg (Germany)
  - University of Dresden (Germany)
  - Cadiz Universidad (Spain)
2. Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l'approvazione del presente regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.
3. L'individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, sono regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche sono rese disponibili nei bandi di ammissione.

#### **Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità**

1. Il Corso di Laurea Magistrale non prevede vincoli di propedeuticità tra insegnamenti.
2. Il Corso di Laurea Magistrale non prevede insegnamenti a frequenza obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza possono essere definiti dal Consiglio di Dipartimento e vengono resi noti nel programma annuale dell'insegnamento.

3. Anche quando non trova applicazione il comma 2, secondo periodo, il progetto formativo posto alla base del Corso di Laurea Magistrale presuppone in ogni caso che lo studente partecipi a tutte le attività didattiche e formative organizzate nell'ambito degli insegnamenti facenti parte del Corso, ivi comprese quelle seminariali, o di simulazione di attività lavorativa, o di discussione di casi. La frequenza alle lezioni, anche nei casi in cui non siano previsti specifici obblighi in tal senso, è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.

#### **Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente**

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale; è altresì possibile acquisire 6 CFU a libera scelta attraverso lo svolgimento di uno stage secondo le modalità definite dal successivo art.12. In casi particolari e previa esplicita autorizzazione del Referente del CdS lo stage può valere 12 CFU (vedi art. 12).
2. In base ai recenti orientamenti ministeriali, tra le attività a libera scelta è consentita agli studenti la possibilità di selezionare tra almeno tre insegnamenti in lingua italiana. Tali insegnamenti potranno essere individuati nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo oppure nell'ambito di specifici insegnamenti attivati ad hoc.
3. Nel piano di studi, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in sovrannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari.

Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale.

Le attività formative in sovrannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.

4. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari per il conseguimento della laurea triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminarmente all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.
5. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in soprannumero, insegnamenti dell'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale.
6. Gli studenti iscritti in modalità LM+ si vedranno riconoscere nell'ambito dei CFU a libera scelta fino a 12 crediti. Il Consiglio di Dipartimento potrà inoltre disporre il riconoscimento dell'attività formativa svolta in azienda come ulteriori crediti di tirocinio formativo in soprannumero calcolati secondo l'articolo 16, comma 5, lettera c del Regolamento Didattico di Ateneo sulla base delle ore di presenza, oltre a quelle curriculari, documentate dai tutor e riconosciute dal Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 12 – Stage e tirocinio**

- 13.1.1. Nel Corso di Laurea Magistrale MIBE, come da piano di studi (vedi allegato A), possono essere previste esperienze di stage svolte in Italia e all'estero che riconoscano crediti formativi nell'ambito delle attività a libera scelta (Taf D) mediante un progetto formativo coerente con gli obiettivi di apprendimento e di risultato previsti dal corso di laurea magistrale MIBE.

- 13.1.2. Per ciascun Stage, deve essere formalmente individuato un Tutor Aziendale, con ruolo di garante del fatto che i contenuti dell'attività lavorativa siano coerenti con gli obiettivi di apprendimento del MIBE. Tale tutor è altresì tenuto a svolgere una breve relazione sull'attività svolta dallo studente in azienda.
- 13.1.3. Prima dell'avvio, l'attività di stage deve essere approvata dal Responsabile MIBE.
- 13.1.4. Lo stage consente – per i piani di studio standard - l'acquisizione di 6 CFU, secondo i criteri definiti dall'apposito regolamento pubblicato sul sito MIBE. Nei piani di studio individuali è possibile proporre due stage da 6CFU ciascuno (o uno da 12 di durata maggiore), che saranno approvati solo per casi particolari e motivati (es. LM+).
- 13.1.5. Ai fini della carriera dello studente le esperienze di stage sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media finale.
- 13.1.6. Gli studenti iscritti in modalità LM+, attraverso la presentazione di un piano di studi individuale, potranno vedersi riconoscere ulteriori 6 crediti formativi universitari come attività di tirocinio.

### **Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto**

- 13.1.1. Nel Corso di Laurea Magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
- 13.1.2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, quelle affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
- 13.1.3. Il Corso di Laurea Magistrale può prevedere, con delibera del Consiglio di Dipartimento sentito il parere del referente del Corso, prove d'esame integrate, per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove d'esame integrate:
- tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
  - i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente;
  - la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
- 13.1.4. Le verifiche del profitto possono alternativamente consistere in:
- esame nella forma orale;
  - esame nella forma scritta;
  - esame nella forma scritta e orale.

L'indicazione specifica della modalità viene riportata nel programma annuale dell'insegnamento.

Le verifiche finali comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale, di norma digitale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. L'eventuale esito negativo della prova d'esame non preclude la possibilità di iscriversi all'appello successivo. Lo studente ha altresì la facoltà di ritirarsi durante la prova d'esame. In caso di ritiro a seguito di annullamento della prova d'esame per ragioni di disciplina e con riserva di avviare il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 42, comma 3 del Regolamento Studenti, è fatto divieto allo studente di sostenere l'esame nell'appello successivo.

- 13.1.5. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, istituita dal Direttore di Dipartimento.
- 13.1.6. Chiunque assuma, nel corso di un esame o di una verifica di profitto, comportamenti atti a compromettere il corretto e regolare svolgimento della propria o altrui prova, è allontanato dal Presidente della Commissione d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame può segnalare l'accaduto al Direttore del Dipartimento il quale, previo parere non vincolante della Commissione Disciplina del Dipartimento e tenuto conto della gravità della violazione, può segnalare il fatto al Rettore, ai sensi dell'Art. 42 del Regolamento Studenti.

#### **Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tende a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
2. La prova finale, cui si accede dopo aver acquisito almeno 96 CFU e che consente l'acquisizione di ulteriori 24 CFU, consiste nella redazione e discussione di una dissertazione scritta elaborata in modo originale dal candidato sotto la supervisione di uno o più docenti – con contenuto coerente con il percorso scelto e tale da dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e risultato previsti per il corso di laurea magistrale. Attraverso la dissertazione scritta, e la relativa discussione orale, sono dunque accertate e valutate:
  - l'adeguatezza delle conoscenze del candidato sul tema trattato, anche attraverso l'ampiezza della bibliografia e delle citazioni;
  - le capacità analitiche e di sintesi critica del candidato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti teorici, quantitativi e operativi offerti dal corso di laurea magistrale;
  - la capacità del candidato di formulare proprie opinioni, supportate da una coerente motivazione e da metodi adeguati propri di uno o più ambiti disciplinari.
3. La dissertazione scritta ha per oggetto un tema scientificamente rilevante ed è finalizzata a dimostrare la capacità del candidato di applicare allo svolgimento del tema assegnato gli strumenti, i metodi e le tecniche propri degli insegnamenti che caratterizzano il percorso formativo del candidato. La tesi di laurea può avere per oggetto anche lo sviluppo, presso un'impresa multinazionale o un'istituzione internazionale, di uno specifico progetto preventivamente concordato tra il relatore designato dal Dipartimento e un responsabile presso la struttura ospitante

La lingua impiegata nella dissertazione scritta e durante la discussione orale è quella inglese. Nel caso in cui il candidato abbia svolto un periodo di studio all'estero o abbia sviluppato uno specifico progetto presso organizzazioni pubbliche o private straniere, ovvero qualora altre esigenze lo rendano necessario o opportuno in relazione agli obiettivi formativi e all'impostazione didattica del Corso di Laurea Magistrale, ai fini della dissertazione scritta e della prova finale si può fare ricorso a una lingua diversa dall'inglese, a condizione che:

- la lingua straniera consista in una delle lingue principali dell'Unione Europea e, dunque, alternativamente, si faccia ricorso alla lingua francese, tedesca o spagnola;
- l'utilizzo di tale lingua straniera sia stato autorizzato dal relatore;
- il candidato predisponga, e depositi presso gli Uffici competenti, un estratto della tesi redatto in lingua inglese, che riporti il titolo della tesi sia nella lingua straniera adottata, sia in lingua inglese;
- Lo studente dovrà inoltre predisporre e depositare presso gli Uffici competenti un analogo estratto della tesi in lingua italiana.

La votazione finale del corso di laurea magistrale (espressa in centodecimi, da un minimo di 66 a un massimo di 110, con eventuale lode) è assegnata da un'apposita Commissione di laurea in seduta pubblica, tenuto conto:

- a) del parere sul contenuto della tesi espresso dal relatore, dal correlatore e, se nominato, dal secondo correlatore;
- b) dell'andamento della prova orale;
- c) della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi. I crediti formativi acquisiti in seguito al riconoscimento delle attività di cui al successivo Art. 15 comma 2 concorrono soltanto al conteggio dei crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale ma sono esclusi dal computo della media dei voti;
- d) di un punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita;
- e) della partecipazione a competizioni di particolare rilievo nazionale ed internazionale, coerenti con il percorso formativo, valutabile fino ad un massimo di 2 punti sulla base dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti;
- f) dell'intero percorso formativo del candidato, tenendo conto di rilevanti attività facoltative di arricchimento di tale percorso, con particolare attenzione al percorso "LM+".

4. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è composta da almeno cinque membri di cui almeno quattro devono essere docenti di ruolo che siano responsabili di insegnamenti impartiti in corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Il Direttore di Dipartimento può altresì assegnare compiti di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la relazione oggetto di esame.
5. Presidente della Commissione è di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, salvo espressa rinuncia del medesimo. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova finale e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.

6. Per la valutazione della tesi sono applicate le regole di seguito elencate. Ogni tesi è classificata in una delle categorie che seguono e l'appartenenza a una delle categorie è subordinata al possesso delle caratteristiche specificatamente indicate per ciascuna di esse, tenendo anche conto di quanto affermato al comma 5, lettera (e) e (f), del presente articolo. 1)

*Tesi valutabile da 0 a 2 punti*

Lo studente propone una mera ri-esposizione di ricerche sull'argomento. La tesi presenta limiti o lacune relativamente alla letteratura consultata o ai modelli o alle rilevazioni empiriche presentate.

*2) Tesi valutabile da 3 a 4 punti*

Lo studente espone il tema specifico sulla base di una conoscenza limitata delle ricerche esistenti sull'argomento. Organizza la materia in modo appena sufficiente. Si limita strettamente al tema specifico. Impiega un linguaggio corretto.

*3) Tesi valutabile con 5 punti*

Lo studente propone un'esposizione chiara e ordinata del tema oggetto della tesi; dimostra capacità di comprensione della bibliografia essenziale. Espone correttamente modelli o indagini empiriche. È stato in

grado di costruire in modo coerente la tesi.

**4) *Tesi valutabile con 6 o 7 punti***

Lo studente, oltre ad aver letto ed esposto correttamente i contenuti della bibliografia essenziale, presenta adeguatamente modelli teorici rielaborati o indagini empiriche originali, approfondisce temi connessi con l'oggetto del suo lavoro. È in grado di mostrare la validità delle connessioni che propone, di stabilire confronti, di introdurre elementi di problematicità.

**5) *Tesi valutabile con più di 7 punti***

Lo studente dimostra di avere autonomia di giudizio, capacità critiche personali e originalità. Ha particolarmente approfondito aspetti specifici della materia affrontando tematiche di rilevante impegno concettuale sul piano modellistico o sul piano della raccolta ed elaborazione di materiale empirico. La sua conoscenza, oltre che della bibliografia, della modellistica o delle indagini empiriche sull'argomento è vasta. Nella discussione è capace di mostrare interesse, competenza e esaustività.

In tal caso il relatore deve avvisare il Direttore di Dipartimento almeno 15 giorni prima della seduta di laurea, chiedendo la nomina di un secondo correlatore. La richiesta deve essere accompagnata da una *relazione del relatore* in cui essa sia *chiaramente* motivata in termini di:

- (a) impegno concettuale della trattazione;
- (b) vastità della conoscenza della letteratura, della modellistica e delle tecniche d'indagine empirica;
- (c) esaustività;
- (d) evidenza delle capacità critiche e originalità rispetto alla letteratura in materia.

Il Direttore sceglie il secondo correlatore in altra area disciplinare rispetto a quella del relatore.

**6) *Assegnazione della lode***

L'assegnazione della lode:

- se proposta per candidati con media non inferiore a 106/110, è in ogni caso subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5), ma non richiede la presenza di un secondo correlatore;
- se proposta per candidati con media inferiore a 106/110, è subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5) e richiede presenza di un secondo correlatore.

L'assegnazione della lode a candidati con media inferiore a 103/110 è da considerarsi eccezionale e deve essere giustificata con documentate motivazioni di grande originalità.

In ogni caso non può conseguire la lode un candidato con media inferiore a 100.

Le medie di cui al presente punto 6) tengono conto della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi e dell'eventuale punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita (di cui al presente Art. 14 comma 5 lettere c), d))

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

### **Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate**

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, conoscenze ed abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate e precisamente:
  - a. per conoscenze e abilità certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
  - b. per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
  - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6 CFU;
  - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a un massimo di 3 CFU;

- c) qualificazione in “zona medaglie” ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell’ambito di gare a livello regionale e nazionale fino a un massimo di 3 CFU.

3. Ai sensi dell’art. 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 12.

Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il Referente del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

#### **Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti**

1. Il passaggio da altri corsi di studio dell’Università degli Studi di Pavia o il trasferimento da altri Atenei sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti curriculari minimi e dell’adeguata personale preparazione, secondo le regole e i criteri illustrati negli articoli da 3 a 8. In assenza dei requisiti curriculari minimi non è possibile l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale. Tutti gli studenti interessati a passaggio o trasferimento da altri atenei dovranno sottoporsi al metodo di selezione descritto dall’art. 8. Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo di studio triennale all’estero è fatta salva la possibilità di ricorrere a colloqui con gli interessati.
2. In caso di assegnazione di idoneità all’immatricolazioni allo studente interessato, il Consiglio di Dipartimento, dietro parere dell’apposita Commissione Trasferimenti o del referente del corso, dispone il trasferimento o il passaggio e decide la misura del riconoscimento dei crediti formativi universitari già acquisiti, se funzionali con il tipo di profilo delineato dagli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. In ogni caso, per crediti formativi universitari maturati in corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi a un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di laurea presso l’Ateneo o in altra università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Laurea Magistrale.
4. Il periodo di validità temporale dei crediti formativi acquisiti è fissato in 6 anni.

#### **Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere**

1. Il Consiglio di Dipartimento promuove la permanenza all'estero degli studenti nell'ambito dei programmi di mobilità e cooperazione tra il Dipartimento e omologhi Dipartimenti, o Facoltà, sia europei che extra-europei; le attività svolte all’estero sono riconosciute analoghe a quelle offerte dal Dipartimento a parità di impegno dello studente e di coerenza dei contenuti con il percorso formativo.
2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative da sostenere all’estero, nella scelta delle quali si dovrà perseguire non tanto la ricerca dei medesimi contenuti quanto la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea.



3. Al termine del periodo di studio all'estero, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta dello studente e sulla base del Learning agreement e dei risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo straniero (attraverso il "Transcript of records"), riconosce le attività formative svolte dallo studente e l'eventuale relativa votazione.
4. Le modalità di organizzazione e riconoscimento dei periodi di permanenza all'estero (nell'ambito del programma di mobilità e cooperazione tra le Università) sono definite dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e i competenti delegati del Dipartimento.
5. Per ulteriori disposizioni in materia di mobilità internazionale si rimanda all'art. 19 del Regolamento Studenti e all'art. 47 e 48 del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 18 – Ammissione ad anni successivi**

1. Per gli studenti iscritti al 1° anno l'ammissione al secondo anno non prevede blocchi né altri requisiti.
2. Gli studenti provenienti da altri Atenei o da altri CdS, attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali o da altri Dipartimenti dell'Ateneo, possono essere ammessi al secondo anno, qualora ci fossero posti liberi, purché: a) soddisfino i requisiti minimi previsti per l'ammissione al corso di laurea magistrale MIBE all'art. 6 del presente Regolamento; b) abbiano ricevuto l'idoneità all'immatricolazione al corso e vengano loro riconosciuti, da parte del referente del corso, almeno 30 CFU della loro carriera pregressa.

#### **Art. 19 – Certificazioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento può equiparare certificazioni linguistiche internazionali (quali, ad esempio, PET, FCE, TOEFL, DELF, DALF, DFP, DELE, Goethe-Zertifikat, ecc.) ai fini del superamento delle prove di Lingua.
2. Il MIBE può creare accordi e programmi volti a favorire l'ottenimento di certificazioni utili nel mondo del lavoro (es. informatiche, project management)